



## COMUNE DI CORTINO

PROVINCIA DI TERAMO

Frazione Pagliaroli

C.F. 80004350676

Frazione Pagliaroli – 64040 Cortino (TE)

Tel. 0861.64112 – Fax 0861.64331

# DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

COPIA

Seduta in data **09-05-2018**

Atto n. **47**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI - ATTO DI INDIRIZZO PER LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE IN HOUSE PROVIDING

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove, del mese di maggio, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Minosse Gabriele	SINDACO	P
Di Gianvito Elena	VICE SINDACO	P
Nespeca Giovanni	Assessore	A

P=Presenti n. 2      A=Assenti n. 1.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Zanieri Stefano.

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Rilevato** che il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio Comunale di Cortino, pur trattandosi di funzione delegata all'Unione dei Comuni sin dalla data di approvazione dello Statuto (20-01-2014), è stata comunque effettuata dalla società RIECO SpA – sede Legale in Via Raiale 110 – PESCARA in virtù del contratto stipulato in data 09-01-2013 Rep. 197 dalla Comunità Montana della Laga di Torricella Sicura (servizio al tempo associato tra i Comuni di Campli, Torricella Sicura, Rocca S. Maria, Valle Castellana e Cortino) con la stessa ditta, sino alla scadenza contrattuale del 31 gennaio 2018;

**Ritenuto**, pertanto, in considerazione delle deliberazioni dei Consigli comunali di Campli, Torricella Sicura, Valle Castellana, Rocca Santa Maria e Cortino, che alla scadenza del contratto (31 gennaio 2018) sia l'Unione dei Comuni montani della Laga il solo ente competente ad assumere, in rappresentanza dei Comuni aderenti, ogni decisione inerente il servizio di *“Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti”*;

**Visto** l'atto del Commissario della Comunità Montana della Laga n. 15 del 31/07/2018, con il quale è stato deliberato di procedere alla proroga del contratto rep. 197 per il servizio di igiene ambientale stipulato con la ditta Rieco spa in da 9-01-2013, per ulteriori anni 4 (quattro) per tutti i Comuni associati;

### Viste:

- la nota del Commissario Straordinario della Comunità Montana della Laga “Zona M” prot. 1052 del 30-11-2017 con la quale viene richiesta agli enti associati l'intenzione a confermare la proroga del servizio in favore della stessa ditta RIECO secondo il contratto in essere;
- la nota di riscontro da parte di questo Ente prot. 3974 del 1.12.2017 – trasmessa via PEC al Commissario della Comunità montana della Laga e al Presidente dell'Unione dei Comuni montani della Laga - con la quale:
  - si ribadiva l'impossibilità di disporre diversamente a quanto stabilito nell'art. 6 dello Statuto dell'Unione Comuni Montani della Laga che prevede la delega da parte del Comune di Cortino alla stessa Unione dei Comuni della funzione di *“Organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti”*;
  - contestualmente si invitava la stessa Unione dei Comuni montani della laga ad assumere ogni decisione in merito alla gestione del servizio delegato;
- la successiva nota del Commissario Straordinario della Comunità Montana della Laga “Zona M” prot. 56 del 22-01-2018 con la quale viene comunicata la riduzione del contratto di appalto rep. 197/2013 ai soli Comuni di Torricella Sicura e Campli con contestuale proroga per anni 4 e la cessazione del servizio per i Comuni di Cortino, Rocca Santa Maria e Valle Castellana a far data dal 01-02-2018;
- la nota prot. 0053/U del 25-01-2018 della Soc. RIECO S.p.A. che prende atto di quanto disposto dal Commissario Straordinario della Comunità Montana con la nota di cui sopra, ivi compresa la cessazione del servizio per questo Ente dal 01-02-2018;

**Vista** la deliberazione del Commissario della Comunità Montana della Laga n. 2 del 22-01-2018 con la quale è stata disposta la prosecuzione del contratto per ulteriori 4 anni limitatamente ai Comuni di Torricella Sicura e Campli, con contestuale riduzione dei servizi appaltati, a far data dal 1 febbraio 2018, con la conseguenza che i Comuni di Cortino, Rocca Santa Maria e Valle Castellana, a seguito dell'inerzia dell'Unione dei Comuni montani della Laga, da tale data sono rimasti privi della gestione del fondamentale servizio di *“Organizzazione e gestione dei servizi di*

*raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti”;*

**Preso atto** che, in vista dell'interruzione del servizio prevista dal 01-02-2018, con ordinanza sindacale n. 1 del 29-01-2018 è stato ordinato alla società RIECO SpA – sede Legale in Via Raiale 110 – PESCARA in via temporanea ed urgente - al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico/sanitaria - di effettuare i servizi di raccolta, trasporto e conferimento in discarica di tutti i rifiuti prodotti sul territorio di questo Comune, per un periodo transitorio non superiore a mesi 4 a decorrere dal 01-02-2018, ai medesimi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto rep. 197 del 09-01-2013 attualmente in essere con la ex Comunità Montana della Laga ed applicati ai Comuni di Torricella Sicura e Campli (*Comuni oggetto di proroga*);

**Dato atto** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto a revocare la funzione per la gestione del servizio di raccolta rifiuti all'Unione dei Comuni della LAGA in quanto formalmente invitata ad avviare le procedure di gara per il servizio in oggetto sulla base degli atti appena sopra richiamati non vi ha provveduto.

**Vista** la Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. concernente la disciplina della gestione dei rifiuti, ed in particolare:

- l'articolo 198, ai sensi del quale i comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, ed ai sensi del quale fino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113 comma 5 D. Lgs. 267/2000, e s.m.i.;
- l'articolo 200, in merito alla organizzazione della gestione dei rifiuti urbani sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195 comma 1 lettere m), n) ed o);
- l'articolo 201, che prevede che, al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni disciplinino le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, e prevede che gli stessi enti locali costituiscano le Autorità d'ambito, dotate di personalità giuridica, costituite in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alle quali gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali in materia di gestione integrata dei rifiuti;
- l'articolo 202, ai sensi del quale l'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali.

**Considerato** che la Regione Abruzzo in linea con le disposizioni summenzionate con LR 45/2007 aveva stabilito che alle Autorità d'Ambito (A.d.A) era attribuito l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, con procedure ad evidenza pubblica e secondo criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza;

**Atteso** che la L 42/2010 ha disposto la soppressione delle Autorità d'Ambito demandando alle Regioni la funzione di attribuire con legge il servizio di gestione integrata dei rifiuti impedendo di conseguenza l'attivazione della gestione unica del servizio da parte dell'AdA.

**Atteso** che la vigente normativa nazionale, comunitaria e regionale in materia di gestione dei rifiuti urbani, pur in presenza della soppressione delle ATO, conferma il principio e l'obiettivo di superamento della frammentazione delle gestioni, infatti, il D.L. 13.08.2011 n. 138 convertito in legge 14/09/2011 n. 148 e ss.mm.ii ha sottolineato l'importanza della organizzazione dei servizi pubblici locali con rilevanza economica, in bacini territoriali ottimali ed omogenei capaci di consentire economie di scala e massimizzazione dell'efficienza. In base all'art.3bis, c.1 DL 138/2011, le Regioni avrebbero dovuto individuare obbligatoriamente ambiti sovracomunali, e con essi gli enti regolatori di questi ultimi, per l'organizzazione del ciclo dei rifiuti per aree più vaste rispetto alla tradizionale competenza territoriale del singolo Comune.

**Considerato** che

- la Regione Abruzzo con LR 36/2013 ha stabilito da un lato che *“le funzioni già esercitate dall'AdA di cui all'articolo 7, della L.R. 45/2007 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'AGIR istituita ai sensi dell'articolo 4. 2. L'AGIR svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio”*; dall'altro ha disciplinato il regime transitorio prevedendo che (art. 17 della suddetta legge) *“I soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente sino all'istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'AGIR di cui all'articolo 4”*.
- ad oggi non risulta ancora operativa la gestione del servizio de quo attraverso l'AGIR;

**Ritenuto**, in attesa della piena operatività della disciplina regionale, di avviare le procedure per la gestione del servizio raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti urbani attraverso l'affidamento dell'intero servizio alla società in house Mo.Te Spa da individuarsi nel rispetto delle procedure di cui all'art. 5 e 192 del D.lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. e nel rispetto delle linee guida ANAC n. 7 recanti *“linee Guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni giudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.lgs 50/2016”*.

**Considerato** che:

- si è assistito ad un'evoluzione dell'istituto sfociata nella constatazione che esso - pur costituendo una deroga al principio dell'evidenza pubblica - non rappresenta più un modello eccezionale di affidamento di appalti e servizi, bensì, un modello organizzativo che le pubbliche amministrazioni possono assumere in via ordinaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'agire amministrativo (Consiglio di Stato n. 3554/2017)
- in tale ordine di idee, il legislatore nazionale ha codificato tale modalità organizzativa prevedendo l'istituzione presso l'Anac di un elenco delle Stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, così da garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici. L'iscrizione al predetto elenco, nelle modalità e secondo i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto, consente all'Amministrazione di procedere successivamente mediante affidamenti diretti dei contratti a favore dell'ente strumentale;
- in tal modo, il legislatore nazionale ha dunque demandato all'Autorità di settore il compito di redigere l'elenco delle Amministrazioni che sono titolate ad affidare in house, nonché di vigilare sui successivi affidamenti da effettuare nel rispetto del comma 2 dell'art. 190 che prevede: *«ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando*

conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche».

**Richiamato** il quadro normativo in materia di affidamento *in house* dei servizi di interesse generale inciso sia dal d. lgs. n. 175/16 sia dal d. lgs. n. 50/16 e l'articolo 42 del TUEL che attribuisce proprio al consiglio comunale la competenza in ordine all'organizzazione dei pubblici servizi e all'affidamento di attività o servizio mediante convenzione;

**Ritenuto**, in questa fase, di fornire un mero indirizzo al RASA e ai Responsabili di Servizio competenti di avviare le procedure necessarie al fine di valutare l'eventuale affidamento secondo il modello dell'*in house providing*;

**Dato atto**, pertanto, che la gestione del servizio sarà affidata con deliberazione del Consiglio comunale a seguito delle relazioni di cui a all'art. 34 commi 20 e 21 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 e all'art. 192 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e con espressa previsione della clausola di risoluzione anticipata del contratto nel caso di operato trasferimento delle competenze del servizio al soggetto gestore ai sensi della LR Abruzzo n. 36/2013;

**Visti** i pareri favorevoli espressi dai soggetti indicati nell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

**Visto** il D.lgs 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Con** voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge;

## DELIBERA

1. di manifestare l'indirizzo di avviare le procedure per l'affidamento del servizio integrato dei rifiuti secondo il modello dell'*in house providing* a favore di un soggetto in possesso di tutti i requisiti previsti dalle norme nazionali e comunitarie per tale forma di gestione dando mandato al competente ufficio di procedere all'analisi della proposta presentata dalla società Mo.Te. spa;
  2. di demandare al RASA di procedere alla presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni giudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del D.lgs 50/2016;
  3. di demandare al Responsabile del Servizio competente l'adempimento di tutti gli atti consequenziali al presente atto deliberativo quali la redazione della relazione necessaria al successivo affidamento ai sensi dell'art. 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 e dell'art. 192 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
  4. di stabilire che la gestione del servizio sarà successivamente affidata con specifica deliberazione del Consiglio comunale, a seguito delle relazioni di cui a all'art. 34, commi 20 e 21, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 e all'art. 192 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 redatte dal Responsabile del Servizio competente;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000 per l'urgenza degli adempimenti successivi.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Zanieri Stefano

IL SINDACO  
F.to Minosse Gabriele

---

**PARERI**

Sulla proposta è stato espresso, a norma degli artt. 49 e 153 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:  
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Data: 09-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Taraschi Loris

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 09-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Minosse Gabriele

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO**

Si attesta che copia di questo atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune il 11-05-2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è stata dichiarata esecutiva:

✓ Immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000.

Cortino, 11-05-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to Di Pietro Dante

---

È copia conforme all'originale.

Cortino, li 11-05-18

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---